



MODALITÀ OPERATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO STAGIONE VENATORIA 2022/2023

Ogni cacciatore può esercitare la caccia di selezione per tre giorni settimanali a scelta, ad esclusione del martedì e del venerdì.

Durante il periodo di allenamento ed addestramento cani sono consentite le uscite in selezione nelle giornate di lunedì e giovedì.

Ogni cacciatore deve:

- portare con sé in ogni uscita di caccia i seguenti documenti: polizza assicurativa, tesserino venatorio regionale, ricevute del versamento relativo al porto d'armi e al rilascio del tesserino venatorio regionale, scheda biometrica (**Allegato C**), contrassegno datario inamovibile da applicare al tendine di Achille del capo immediatamente all'atto dell'abbattimento;
- dare immediata comunicazione dell'abbattimento e/o ferimento, al Presidente del Comprensorio Alpino (di seguito e per brevità anche «CA») o suo delegato e all'Agente di zona della Polizia Provinciale. Il Presidente deve verificare - personalmente o tramite i responsabili dallo stesso individuati e delegati e per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli elementi predeterminati, il rispetto del piano di prelievo ed informare la Polizia Provinciale di eventuali irregolarità;
- contattare i rilevatori biometrici, autorizzati per il puntuale rilievo, che dovranno compilare la scheda biometrica (**Allegato C**), per la parte di loro competenza, unitamente al cacciatore. La stessa deve essere trasmessa dal Presidente del CA/Concessionario dell'AFV all'U. O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria sede territoriale di Treviso (di seguito anche e per brevità la «*Struttura regionale territoriale Treviso*»), sia in caso di sparo a vuoto sia in caso di ferimento e/o abbattimento.

I Comprensori Alpini nel cui territorio sono stati assegnati capi in selezione, devono attuare le procedure per l'apertura della caccia di selezione, di cui al Regolamento provinciale. In particolare:

- a) il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare capi in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari previsti dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non selezionatori. Il 50% deve essere assegnato ai selezionatori esperti.
- b) i cacciatori non selezionatori dovranno aver effettuato le prove di tiro ed essere accompagnati da un selezionatore esperto (si rimanda alla nota prot. 222106 del 5 giugno 2020).
- c) la distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250. I selezionatori e i cacciatori non selezionatori responsabili della violazione di questa disposizione, compresi gli accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione venatoria in corso e per la successiva.
- d) ogni CA può permettere contemporaneamente l'esercizio della caccia di selezione ad un numero di soci ed ospiti minore/uguale al numero dei capi prelevabili al momento dell'uscita.
- e) per ogni uscita, dovrà essere predisposta dal Presidente del CA una nota informativa, riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la località e la data. Tale nota dovrà essere conservata presso il CA a disposizione della Polizia Provinciale.
- f) nella bacheca ufficiale del CA deve essere esposta la scheda di abbattimento e, progressivamente, devono essere aggiornati i dati sui capi prelevati, il loro sesso, la data di abbattimento, il luogo di conservazione ed il nome del cacciatore.

g) nella caccia di selezione l'accompagnatore non può detenere ed usare il fucile. L'accompagnatore, inoltre, dovrà avere il tesserino di selezionatore regolarmente vidimato e dovrà annotare nel libretto delle uscite in selezione, l'uscita, gli eventuali spari e abbattimenti oltre al nome del cacciatore accompagnato.

h) ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L. n. 157/1992, la caccia di selezione è consentita da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto. Il controllo sull'adempimento di tale obbligo di legge sarà effettuato dagli agenti della Polizia Provinciale.

i) eventuali sforamenti involontari nella classe saranno recuperati nella stagione venatoria successiva, defalcandoli dal piano di abbattimento dell'anno successivo.

j) a titolo di misura sperimentale, oggetto di specifica verifica ed analisi degli impatti, è consentito, per la corrente stagione venatoria in regime di selezione, l'eventuale abbattimento di capi di classe inferiore (purché prevista nel relativo piano di abbattimento) rispetto a quella assegnata, purché appartenenti allo stesso sesso ad esclusione del piccolo e compatibilmente con i periodi di prelievo previsti per ciascuna classe di sesso ed età,

l) in caso di mancato rispetto delle classi assegnate, nella stagione venatoria successiva il piano di prelievo verrà rimodulato di conseguenza;

m) nel territorio provinciale di Treviso è possibile effettuare abbattimenti sanitari, oltre a quelli previsti nel piano di prelievo, individuati dal Presidente del CA/Concessionario dell'AFV. Quest'ultimo, responsabile dell'abbattimento, appena effettuato lo stesso, dovrà portarne immediatamente a conoscenza l'U. O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria sede territoriale di Treviso e la Polizia Provinciale e far trasportare il capo all'Istituto Zooprofilattico di Treviso, per gli opportuni esami sanitari. Il Presidente o il Concessionario, altresì, dovrà far pervenire senza indugio all'U. O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria sede territoriale di Treviso ed alla Polizia Provinciale i referti dell'Istituto stesso.

n) il prelievo sanitario non è consentito su animali portatori di qualsiasi forma di trauma (arto spezzato, fratture, lesioni ecc.).

o) i CC. AA. e le AFV devono comunicare all'U. O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria sede territoriale di Treviso e alla Polizia Provinciale la chiusura del piano di prelievo e inviare una scheda riepilogativa (in formato digitale «excel») riportante i dati relativi ai capi abbattuti e i nominativi dei selezionatori che hanno effettuato i prelievi.

p) i CC. AA. e le AFV possono prevedere di restringere il periodo di caccia di selezione, dandone preventiva comunicazione all'U. O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria sede territoriale di Treviso.

q) l'esercizio della caccia di selezione nella Zona faunistica delle Alpi è consentita anche con terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve.

r) al termine della stagione di prelievo in selezione, i contrassegni datario inamovibili e i libretti delle uscite in selezione devono essere restituiti alla U. O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria sede territoriale di Treviso.

